

- 507105 -

veicoli all'estero<sup>4</sup>; indi, i due si sarebbero per tali motivi incontrati in Torino in un bar di Piazza Sofia e, successivamente, nel pomeriggio del 26/7/16 il [redacted] avrebbe ricontattato [redacted] proponendogli di portare un'autovettura da Torino a Milano, in cambio di € 300 (che non sono stati però rinvenuti in possesso del fermato), guidandola fino alla barriera autostradale di Milano e poi ivi attendendo ulteriori indicazioni telefoniche circa la destinazione finale.

In sede di odierna udienza di convalida il prevenuto ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere, fornendo solo i propri dati personali, fra i quali conferma dell'attività commerciale svolta di cui sopra.

Le circostanze tutte che precedono, a parere di chi scrive, costituiscono altrettanti elementi difficilmente confutabili in ordine alla sussistenza del delitto rubricato *sub A*), posto che il [redacted] conduceva, detenendolo, un veicolo provento del delitto di furto, sul quale peraltro evidenti erano le tracce del reato pregresso, in particolare per il finestrino infranto e per la key pass clonata (dunque priva delle tipiche insegne della marca specifica della vettura) usata per aprirlo ed avviarlo; inoltre, egli stesso ha ammesso di aver ricevuto detto veicolo in circostanze più che sospette da un individuo non identificato: di modo che nessun dubbio permane circa l'addebitabilità del reato di ricettazione della RANGE ROVER, bene che tra l'altro per sua propria natura non può certo avere un valore commerciale tenue. Infine, ciò che è, parimenti, evidente è il fatto che [redacted] non sia il ladro che ebbe a trafugare il veicolo: per vero, non solo l'indagato non vanta alcun precedente in tal senso, ma nemmeno avrebbe senso che egli abbia trafugato un bene a Malpensa, per poi portarselo a Torino o nei pressi, tenerlo per oltre due mesi e poi nuovamente ricondurlo verso Milano.

Allo stato, inoltre, parimenti gravi risultano gli elementi a carico in relazione al delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p., contestato con riferimento all'apposizione di targhe straniere non proprie dell'autovettura rubata, all'evidente fine di ostacolarne la individuazione e l'identificazione della provenienza furtiva: invero, pur volendo credere a quanto riferito dal prevenuto spontaneamente, nulla impedisce che sia stato proprio lui - su richiesta o meno dei "committenti" del trasporto, nel qual caso starebbe unicamente la differenza della contestazione di un concorso doloso - a conferire e ad apporre le targhe straniere sul veicolo, ben avendone l'occasione proprio a causa dell'asserita attività di compravendita di autoveicoli da lui stesso dichiarata (la quale, peraltro, già per essere tanto precaria ed informalmente praticata, è ben suggestiva di scarsa liceità), nonché avendone tutto l'interesse, dovendo personalmente trasportare altrove un veicolo provento di furto. Tali ragioni perciò non consentono, nell'attualità, di escludere una sufficiente gravità indiziaria anche in relazione all'attribuibilità al (ovvero, anche al) prevenuto - essendone del tutto evidente la sussistenza - anche del più grave delitto rubricato *sub B*).

Si segnala, infine, che il P.M. ha intrapreso una serie di verifiche in parte già avviate (cfr. la richiesta dei tabulati telefonici) ed ha, altresì, informalmente riferito la pendenza presso altre Autorità di indagini collegate alla presente (come peraltro sembra potersi desumere pure da alcune osservazioni fatte della p.g. negli atti trasmessi, oltre che da precedente cnr. Polstrada 9/04/16 per fatto del tutto analogo a carico di soggetto extracomunitario, pure allegata agli atti).

#### Sulle esigenze cautelari

Sussiste a parere di chi scrive il pericolo di reiterazione *ex art. 275 lett. c) c.p.p.* di reati consimili, desunto dall'insieme di circostanze costituite dalla pregressa condanna per bancarotta dall'attività asseritamente svolta, con conseguente ben probabile difficoltà economica, dall'attività precaria e sospetta svolta dal prevenuto, in uno ai suoi equivoci contatti con soggetti evidentemente dediti stabilmente al traffico di beni provenienti da delitto, con i quali l'indagato potrebbe riprendere a fare affari, ove non adeguatamente monitorato.

Per altro verso, tuttavia, la massima misura carceraria richiesta dal P.M. non appare proporzionata se non al reato B), mentre allo stato per il reato A) (qualora venisse meno con il prosieguo delle indagini, allo stato sul punto assai acerbe, necessitando già avanzata dal P.M.) non la si ritiene, tale oggettivamente e soggettivamente (il prevenuto ha già usufruito della sospensione condizionale sino ad anni 2 di reclusione e, tuttavia, non avendo commesso reati nel quinquennio successivo alla precedente condanna, per delitto di differente natura, può godere dell'estinzione del reato stesso). Considerando, inoltre, le condizioni di vita specifiche del soggetto, anche la misura detentiva di natura domiciliare risulta sovradimensionata, in particolare in quanto inadeguata al caso concreto, essendo il [redacted] padre di tre figli minori e già probabilmente in difficoltà economiche in conseguenza della precedente bancarotta, che del tutto probabilmente lo hanno determinato ai crimini in esame: il privarlo, in tali condizioni, di qualsivoglia capacità di contribuire al bilancio familiare pare che addirittura potrebbe aumentare il rischio concreto di reiterazioni, anziché attenuarlo. Viceversa, si ritiene di poter sottoporre l'indagato ad idoneo ed efficace monitoraggio avvalendosi della possibilità, recentemente introdotta dalla L. 47/15 che ha novellato l'art. 275 co. 3° c.p.p., di applicare al medesimo contemporaneamente l'obbligo di dimorare nel Comune di residenza

- OTTUSU 3 -